

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto “Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze” – Programma di attività CCM 2022 (Area Azioni Centrali) – C.U.P. E55E22000530001

TRA

La Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata “RER”), C.F. 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, nella persona del Responsabile del Settore Assistenza territoriale, Dott.ssa Fabia Franchi, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1888/2022

E

L’Unità Operativa Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata “U.O. 3”), _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, nella persona del _____, Dott./Dott.ssa _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, n. ____

(nel prosieguo denominate anche “Parti”)

Premesso che:

- con Legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), quale organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione collettiva e salute pubblica;
- il CCM, come previsto dal Decreto Ministeriale 18 settembre 2008 recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, opera in base ai programmi annuali, approvati con Decreto del Ministro della Salute, attraverso appositi accordi di collaborazione con vari Enti partner, tra cui le Regioni e le strutture regionali di afferenza;
- con Decreto ministeriale 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 19 settembre 2022 al n. 2532 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 30 agosto 2022 con il n. 555, è stato approvato il Programma CCM 2022, suddiviso in due macroaree operative: l’Area Progettuale e l’Area delle Azioni Centrali;
- l’Area delle Azioni Centrali, funzionale alla pratica operatività del CCM e per cui è stato previsto un finanziamento pari a complessivi € 3.086.400, comprende al suo interno molteplici ambiti di attività direttamente gestiti dal Ministero della Salute, che si traducono in accordi di collaborazione siglati principalmente con gli Enti centrali, volti alla realizzazione di progetti di sistema, aventi natura strategica e non riconducibili alle linee dell’Area Progettuale, ma coerenti con esse e in grado di rafforzare gli interventi in esse avviati;
- tra gli ambiti di attività inclusi nell’Area delle Azioni Centrali del Programma CCM 2022, figura quella, finalizzata alla valorizzazione delle esperienze territoriali di integrazione sociosanitaria condotte attraverso l’impiego del modello organizzativo-gestionale “Budget di Salute” (BdS), che rappresenta una delle più avanzate e innovative proposte nel favorire concretamente

l'integrazione tra il sistema di cura ed il sistema di comunità nel campo della salute mentale in Italia;

- il Ministero della Salute ha richiesto, con nota n.0036034- DGPRES-MDS-P del 12/08/2022 (prot. d'ingresso 12/08/2022.0741846.E), il coinvolgimento di questa Regione per la realizzazione del progetto "Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze";
- questa Regione ha presentato, con nota prot. 15/09/2022.0863582.U, il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione del su indicato progetto "Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze";
- nella suddetta proposta è stata individuata, oltre alla RER, l'U.O. 3, partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle relative attività progettuali;
- per la realizzazione del progetto di cui trattasi il Ministero della Salute ha previsto, in favore della RER, un finanziamento complessivo pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse finalizzate alla realizzazione del progetto in parola e per regolamentare la reciproca collaborazione, il Ministero della Salute e la RER hanno sottoscritto, in data 09/11/2022, apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in cui si conferma l'erogazione, in favore della RER, del finanziamento complessivo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- la competente struttura ministeriale ha assegnato al progetto "Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze" in data 14/10/2022 il Codice Unico di Progetto (C.U.P) E55E22000530001;
- il suddetto Accordo di collaborazione è stato approvato con decreto dirigenziale del 15/11/2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 18/11/2022 con visto n. 630;
- le attività progettuali decorrono dal 23/11/2022 e termineranno il 23/11/2024, salvo una sola eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi su richiesta della RER, ove essa, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma;
- il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti di collaborazione fra la RER e l'U.O. 3, al fine della buona conduzione del progetto, in coerenza con quanto disciplinato dall'Accordo di collaborazione tra il Ministero e la RER;

tanto premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la RER, Ente capofila del progetto CCM 2022 "Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze" e l'U.O. 3, partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle attività progettuali di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo parte integrante dell'Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute e la RER.

2. Il presente Accordo si compone di una premessa e di dodici (12) articoli ed è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. La sottoscrizione del presente Accordo avviene esclusivamente con firma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.
4. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del progetto "Sperimentazione del «Budget di Salute» quale strumento per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con particolare riferimento alle malattie mentali e alle dipendenze", cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) E55E22000530001;
5. L' U.O. 3 si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza secondo i principi e con le modalità operative indicate nel presente Accordo ed in coerenza con quanto specificato nel comma 1 del presente articolo.
6. Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque strettamente e direttamente legate alla realizzazione dell'attività di ricerca di competenza.

Articolo 2 (Durata)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le Parti;
2. Le attività progettuali decorrono dal 23/11/2022 e termineranno il 23/11/2024, salvo una sola proroga concessa dal Ministero, su richiesta della RER, per un periodo massimo di sei mesi e qualora ne ricorrano le condizioni specificate nell'ambito delle premesse al presente Accordo.

Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra la RER e l'U.O. 3.
2. Per la RER il referente scientifico del progetto è il Dott. Alessio Saponaro e il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Lucia D'Angelosante.
3. Per l'U.O. 3 il referente scientifico del progetto è il Dott./la Dott.ssa _____ e il referente amministrativo del progetto è il Dott./la Dott.ssa _____.
4. In caso di sostituzione del proprio referente scientifico e/o amministrativo, l'U.O. 3 è tenuta a comunicare tempestivamente il nominativo del referente scientifico e/o amministrativo subentrante/i.

Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)

1. L'U.O. 3 si impegna a:
 - portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero e parte integrante dell'Accordo di collaborazione stipulato tra quest'ultimo e la RER;
 - trasmettere alla RER, **entro e non oltre 15 giorni** dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
 - trasmettere alla RER, **entro e non oltre 20 giorni** dalla scadenza del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rendiconti economico-finanziari di cui ai precedenti commi dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto, fermo restando

che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni di cui al medesimo Accordo di collaborazione.

3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere trattenuta agli atti dall'U.O. 3, che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta della RER entro **15 giorni** dalla richiesta stessa.
4. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dalla RER, l'U.O. 3 dovrà fornire tempestivamente alla RER le integrazioni e i chiarimenti necessari.
5. Il piano finanziario relativo al progetto potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione, debitamente motivata, dovrà pervenire almeno **120 giorni** prima della data di fine validità del presente Accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, nell'ambito dell'U.O. 3 e senza necessità di autorizzazione, di un importo non superiore al 10% per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la RER erogherà all'U.O. 3 la quota di finanziamento di spettanza, pari ad **€ 70.000,00 (settantamila/00)**, subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale delle rate da parte del Ministero, secondo le modalità di seguito riportate:
 - una prima quota (**35%** del finanziamento), pari ad **€ 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00)**, ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
 - una seconda quota (**35%** del finanziamento), pari ad **€ 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00)**, dopo dodici mesi dall'inizio delle attività. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art. 4 del presente Accordo relativo al primo anno di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti che l'U.O. 3 abbia speso interamente la prima quota;
 - una terza quota, (**30%** del finanziamento), pari ad **€ 21.000,00 (ventunomila/00)**, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'art. 4, come saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione tecnica e del rendiconto finanziario finali di cui all'art. 4 del presente Accordo.
2. L'U.O. 3 dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Articolo 6 (Sospensione dei pagamenti.

Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo di collaborazione)

1. In caso di valutazione negativa, da parte del Ministero, della documentazione di cui all'art. 4 del presente Accordo di collaborazione (rapporti tecnici e/o rendiconti economico finanziari) o del mancato invio dei dati di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo Accordo, la RER sospenderà

l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione del presente Accordo.

2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo di collaborazione, per cause imputabili all'U.O. 3, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la RER intima per iscritto all'U.O. 3, a mezzo posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, il presente Accordo di collaborazione si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente Accordo, l'U.O. 3 ha l'obbligo di provvedere, entro **40** giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'Accordo di collaborazione.
4. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero determinerà contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'U.O. 3.
5. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art.4, l'U.O. 3 si impegna a restituire alla RER le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla stessa RER.
6. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione del presente Accordo di collaborazione.

Art. 7 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'art. 4 del presente Accordo di collaborazione, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'U.O. 3 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il referente scientifico dell'U.O. 3 ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art.4 del presente Accordo di collaborazione al referente scientifico della RER.
3. È fatto comunque obbligo all'U.O. 3 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla RER in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
4. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad Accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'U.O. 3 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali e/o internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasione di convegni e/o corsi di formazione.
5. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM”*.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

Le Parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 9 (Tutela dei dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
2. In particolare, ai fini del presente Accordo le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del (GDPR); si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente Accordo risponde ai principi di liceità e che l'accesso ai dati personali sarà consentito solo a soggetti appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che i dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo nonché per gli adempimenti amministrativi relativi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 10 (Controversie e foro competente)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il foro competente verrà individuato ai sensi di legge.

Articolo 11 (Registrazione)

1. Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L'Accordo di collaborazione stesso è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16, Allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.

Articolo 12 (Rinvio)

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione si rinvia all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER ed ai relativi allegati parti integranti e sostanziali dello stesso.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Settore Assistenza territoriale
Dott.ssa Fabia Franchi*

Per l'Unità Operativa Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Il/La _____
Dott./Dott.ssa _____*

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE